

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

Art. 13

Attività di volontariato

1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione.

(1)

In particolare, sarà privilegiata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.

Il settore preposto alla gestione dei servizi può autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i servizi destinati all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Parimenti può essere ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio - sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.

L'attività prevista dai due commi precedenti non può essere retribuita.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 12/1995